

## **DELIBERA N. 57/10/CSP**

**Esposto di Forza Nuova nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale Canale 5) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'articolo 5 della delibera n. 24/10/CSP e dell'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP (TG 5)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 marzo 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010 - come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP dell'11 marzo 2010 - e, in particolare, l'articolo 6;

VISTA la delibera n. 30/10/CSP dell'11 marzo 2010, recante *“Atto di richiamo per il riequilibrio nell'applicazione e i principi sul pluralismo dell'informazione durante la campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010”*;

VISTO l'esposto pervenuto a questa Autorità in data 20 marzo 2010 (n. prot. 17238), con il quale la sig.ra Anna Lami in rappresentanza della lista Forza Nuova, ha segnalato l'assenza di spazi dedicati al citato soggetto politico all'interno del notiziario Tg5, trasmesso dall'emittente Canale 5, della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A.;

VISTA la nota in data 20 marzo 2010 (n. prot. 17242) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., per l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. del 23 marzo 2010 (prot. n. 17698), successivamente integrata in data 24 marzo 2010 (prot. n. 17997), con la quale la società ha eccepito quanto segue:

- in primo luogo deve rilevarsi l'improcedibilità della contestazione mossa, in quanto questa non è stata preventivamente inviata ad RTI, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), l. 22 febbraio 2000, n. 28. Il preventivo invio della segnalazione alle emittenti interessate, oltre ad essere richiesto dal disposto normativo, costituisce altresì atto dovuto e necessario sia in considerazione dei ristretti termini del procedimento, sia per consentire alle emittenti un adeguamento spontaneo che corregga eventuali squilibri informativi, rendendo superfluo un eventuale intervento dell'Autorità;
- la segnalazione deve altresì considerarsi inammissibile per un altro profilo, in quanto non reca la firma leggibile né la qualifica del soggetto che la sottoscrive, non essendovi, pertanto, alcuna certezza né circa l'identità dell'autore della segnalazione, né la riconducibilità della stessa al soggetto politico Forza Nuova;
- nel merito, R.T.I. nell'evidenziare la genericità dell'esposto - il quale non indica uno specifico periodo di riferimento, ma lamenta piuttosto, in maniera molto scarna, l'assenza di spazi riservati a Forza Nuova all'interno del telegiornale TG5 - sostiene come la segnalazione si risolva, all'atto pratico, in un mero quanto superfluo invito rivolto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni perché questa svolga le proprie funzioni. Ai sensi dell'art. 10 della legge 28/2000, infatti, le segnalazioni, a pena di inammissibilità, devono riferirsi a specifici fatti e periodi ed essere adeguatamente documentate;
- in ogni caso, nel periodo intercorrente tra il 18 marzo e il 22 marzo 2010, Forza Nuova ha beneficiato di un tempo di parola sul TG5 pari a circa 10 minuti;

RILEVATO che il soggetto segnalante ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in collegi o circoscrizioni tali da interessare almeno un quarto degli elettori su base nazionale chiamati alle consultazioni che si terranno nei giorni 28 e 29 marzo 2010 ed è, pertanto, soggetto legittimato relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 25/10/CSP e successive modificazioni;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell'Autorità, relativamente a tutte le edizioni del notiziario "Tg5", nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, dal 28 febbraio fino al 20 marzo 2010, risulta che su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a sette ore, cinquantatré minuti e quarantasei secondi, il soggetto segnalante ha fruito di sei minuti e cinquantaquattro secondi pari all'1,46%, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato tre ore, cinquantanove minuti e cinquantatré secondi pari al 50,63% del tempo totale, la Lega Nord quattordici minuti e cinquantasette secondi pari al 3,16%, il Partito Democratico cinquantasette minuti e trentasei secondi pari al 12,16%, Di Pietro-Italia dei Valori ventiquattro minuti e quarantatré secondi pari al 5,22%, la lista Marco Pannella- Emma Bonino venti minuti e undici secondi pari al 4,26%, Sinistra, ecologia, Libertà otto minuti e cinquanta secondi pari all'1,86%, la Federazione dei Verdi nove minuti e trentasette secondi pari al 2,03%, l'Unione di Centro diciannove minuti e quarantuno secondi pari al 4,15%, il partito Socialista undici minuti e trentaquattro secondi pari al 2,44%, la Destra cinque minuti e quattordici secondi pari all'1,10%, l'Udeur-Popolari tre minuti e trentasei secondi pari allo 0,76%, la Democrazia Cristiana quattro minuti e sei secondi pari allo 0,87%, la Federazione della Sinistra quarantacinque secondi pari allo 0,16%, l'Alleanza di Centro quattro minuti e dodici secondi pari allo 0,89%, l'Alleanza per l'Italia sette minuti e quattro secondi pari all'1,49%;

CONSIDERATO che l'Autorità con delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo u.s. ha modificato la delibera n. 25/10/CSP, annullando in via di autotutela, le disposizioni che equiparavano i programmi di informazione a quelli di comunicazione politica per le emittenti private, ravvisando la necessità ed urgenza di conformare la disciplina di cui trattasi all'articolo 2 della legge n. 28/2000 secondo la lettura della predetta norma e delle pronunzie della Corte costituzionale in materia data dal TAR con le ordinanze nn. 01179/2010 e 001180/2010 del 12 marzo 2010;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che la disciplina attuativa dell'articolo 5 della legge 28 del 2000 nei confronti delle emittenti private in ambito nazionale per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, è dettata, per il periodo successivo alla presentazione

delle liste dall'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, come modificato dalla delibera n. 31/10/CSP, ai sensi del quale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di approfondimento, oggetto del presente esposto, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che con la delibera n. 30/10/CSP dell'11 marzo 2010 l'Autorità, con riferimento ai dati di monitoraggio fino al 6 marzo 2010, pur considerando la situazione di incertezza determinatasi nella presentazione delle liste elettorali, ha rilevato un certo squilibrio nell'informazione sui telegiornali ed ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive al rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste concorrenti;

CONSIDERATO che la società RTI, in ottemperanza al citato richiamo è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica all'interno del TG5 al soggetto politico segnalante entro la data di chiusura della campagna elettorale;

CONSIDERATO che l'Autorità vigilerà con un costante monitoraggio che sia data piena ottemperanza al citato richiamo;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

## **ORDINA**

La società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Canale 5", con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, è tenuta, in ottemperanza al richiamo di cui alla delibera n. 30/10/CSP, ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica alla lista di Forza Nuova all'interno dell'informazione del TG5 entro la data di chiusura della campagna elettorale.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 25 marzo 2010

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola